

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

13° RESOCONTO

SEDUTE DEL 1° AGOSTO 1979

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	7
9 ^a - Agricoltura	»	9

(Segue)

Sottocommissioni per i pareri

<i>1^a - Affari costituzionali</i>	<i>Pag.</i> 13
<i>5^a - Bilancio</i>	» 13



<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 14
-------------------------------	----------------

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 1979

Presidenza del Presidente
MURMURA*Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Bressani, per gli affari esteri Sanza, e per l'interno Darida.**La seduta inizia alle ore 10,30.***IN SEDE REFERENTE****«Trattamento dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo» (180)**, approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame).

Riferisce sul provvedimento, relativo al trattamento economico dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, il presidente Murmura.

Dopo avere fatto presente che la Commissione affari esteri ha espresso parere favorevole sull'articolato, il presidente Murmura si sofferma ad illustrare le indennità previste per i parlamentari europei poste a carico della Comunità. Conclude quindi manifestando perplessità, in riferimento ai principi che regolano l'autonomia del Parlamento, sulla formulazione dell'articolo 3 del disegno di legge, relativo alla disciplina dell'assistenza sanitaria.

Interviene il senatore Bonifacio. Muove un rilievo di principio al testo dell'articolo 4 secondo il quale ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, che sono anche membri del Parlamento nazionale, spettano in aggiunta al trattamento inerente a questa ultima carica, le indennità di viaggio, di soggiorno, di segreteria, nonché i rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni assistenziali corrisposti dalla Comunità economica europea secondo le norme dalla stessa deliberate.

Secondo l'oratore, infatti, lo Stato italiano può legiferare in materia di indennità prevista dall'articolo 1 e prevedere eventuali incompatibilità, ma non ha titolo per intervenire su provvidenze collaterali rientranti in una competenza estranea — quella del diritto comunitario — all'ordinamento italiano.

Secondo il senatore Mancino il provvedimento va accolto, anche se contestualmente la Commissione deve prendere atto che per i parlamentari europei è previsto un trattamento complessivo che dà vita ad una serie di strutture e di servizi che non trovano riscontro per i parlamentari nazionali.

Nel sottolineare che l'articolo 4 è inutile proprio in ragione delle argomentazioni addotte dal senatore Bonifacio, raccomanda al presidente relatore di farsi carico, nel riferire sul provvedimento, dello stato di disagio che il mancato approntamento di adeguati servizi e strutture (uffici, segreterie, telefoni) ingenera nel parlamentare nazionale.

Il senatore Castelli condivide i rilievi sollevati dal senatore Bonifacio e propone che venga espressamente previsto che l'indennità mensile disposta dall'articolo 1 sia cumulabile con le indennità corrisposte sulla base della disciplina europea. Conclude sottolineando la fondatezza dei rilievi mossi dal presidente Murmura all'articolo 3, anche sotto il profilo della individuazione degli organi che dovrebbero provvedere alla erogazione dei servizi ed alla effettuazione delle trattative.

Il senatore Modica ritiene che l'articolato avrebbe potuto avere una formulazione migliore: a questo punto però non gli pare opportuno che al testo vengano introdotte modifiche. Dopo aver osservato che il significato del secondo comma dell'articolo 1 è quello di rendere compatibili le indennità in esso previste con quella disposta al primo comma dello stesso articolo, fa presente che la portata pratica dell'articolo 3, nella parte in cui

fa riferimento all'assistenza sanitaria, non appare consistente avuto riguardo, sia alle norme sul servizio sanitario nazionale, sia alle deliberazioni che comunque in proposito dovrebbero successivamente adottare le Presidenze dei due rami del Parlamento. In ogni modo, conclude il senatore Modica, al momento la via migliore è quella di accogliere il testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Anche il senatore Branca è per l'accogliimento del testo senza modifiche.

Dopo che il sottosegretario Bressani ha fornito chiarimenti sulla portata del secondo comma dell'articolo 2 nonché dell'articolo 4, al senatore Conti Persini, che ne aveva fatto richiesta, il senatore Bonifacio tiene a precisare che se si intendesse che l'assistenza sanitaria per i parlamentari europei è a carico del Parlamento nazionale, indubbiamente verrebbe concretizzata una chiara violazione delle competenze costituzionali, in quanto non si terrebbe conto del principio degli *interna corporis*.

Da parte del senatore Stanzani Ghedini viene fatto rilevare che per l'erogazione delle prestazioni in favore dei parlamentari europei occorre utilizzare le strutture esistenti, e non istituirne di nuove.

Seguono quindi interventi dei senatori Jannelli, Bonifacio, Branca e del presidente Murmura.

Si passa all'esame dell'articolo 1. Il presidente Murmura annuncia che da parte del senatore Vitalone sono stati presentati due emendamenti, il primo tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 1 ed il secondo volto ad aggiungere un comma sulla cumulabilità delle indennità.

Il senatore Maffioletti invita la Commissione a concentrare la sua attenzione su aspetti essenziali del provvedimento, tralasciando quindi quelle proposte di modifica che non risultino indispensabili ai fini di una corretta formulazione del testo.

Dopo un intervento del senatore Castelli, gli emendamenti, posti separatamente ai voti, sono accolti.

È pure accolto l'articolo 2 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 3.

Su un emendamento proposto dal senatore Bonifacio intervengono i senatori Branca, Maffioletti, Castelli, Stanzani Ghedini, che presenta un emendamento sostitutivo all'intero testo dell'articolo 3, il sottosegretario Bressani ed il presidente Murmura.

Il senatore Stanzani Ghedini ritira il proprio emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento proposto dal senatore Bonifacio; accoglie quindi l'articolo 3 nel testo varato dalla Camera dei deputati.

È quindi accolto un emendamento sostitutivo, proposto dal senatore Vitalone, dell'intero articolo 4.

Accolti infine gli articoli 5 e 6, la Commissione dà mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea, autorizzandolo a richiedere la relazione orale.

« Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 209, recante norme per la disciplina del trasferimento ai comuni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale » (53).

(Esame e rinvio).

Riferisce sul provvedimento il senatore Mancino.

Dopo avere dato ampia illustrazione del contenuto del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, l'oratore sottolinea che, fatta eccezione per le IPAB che svolgono in modo precipuo attività inerenti alla sfera educativo-religiosa, dal 1° gennaio 1979, con o senza l'approvazione della legge di riforma dell'assistenza pubblica, le funzioni, il personale ed i beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza sono trasferiti ai comuni singoli o associati. Però non essendo stato esaurito il lavoro della competente Commissione istituita per stabilire quali fossero le IPAB da escludere dal trasferimento e non essendo ancora intervenuta l'approvazione da parte del Parlamento della legge di riforma dell'assistenza pubblica, il provvedimento di urgenza di nuovo adottato dal Governo trova, come in precedenza, secondo l'oratore, la propria ragione d'essere nella necessità di impedire pregiudizi al patrimonio e alle finanze delle IPAB stesse.

Il decreto-legge in esame prevede quali siano le categorie di istituzioni pubbliche di assistenza da escludere dal trasferimento ai comuni, demandando ad una Commissione parlamentare bicamerale l'individuazione delle condizioni e delle circostanze su cui si basa l'esclusione stessa. Soffermandosi quindi ad illustrare altri aspetti della procedura, a suo parere particolarmente laboriosa, per l'accertamento delle IPAB da non trasferire, l'oratore fa presente che il Presidente del Senato ha richiamato l'attenzione del Presidente della 1ª Commissione sulle norme contenute nei commi undicesimo e dodicesimo dell'articolo 1 del decreto-legge. Con la prima, viene istituita una Commissione bicamerale e si fissano, per la formazione della Commissione medesima, adempimenti a carico dei presidenti dei Gruppi parlamentari dei due rami del Parlamento; con la seconda viene conferito carattere non solo obbligatorio, ma anche vincolante al parere che detta Commissione è chiamata ad esprimere sulle proposte delle Regioni di esclusione del trasferimento ai comuni o di soppressione delle IPAB.

È la prima volta — prosegue la lettera del Presidente del Senato — che norme di questo genere sono contenute in un decreto-legge e quindi che il Governo, con un suo atto avente forza di legge, interferisce nella organizzazione interna delle due Camere e impone obblighi al Parlamento ed ai suoi organi. Le citate disposizioni non sono certamente apparse rispettose dei principi costituzionali che regolano i rapporti tra potere legislativo e potere esecutivo, configurando una oggettiva lesione dell'autonomia delle due Camere.

Il senatore Mancino pone pure il problema se sia legittimo con norme del legislatore ordinario invadere la competenza di autoregolamentazione che alle Camere è riservata espressamente dalla Costituzione.

Le Commissioni parlamentari nel loro numero, nelle loro competenze, nella procedura di esercizio delle loro funzioni giurisdizionali sono regolate dalle norme dei Regolamenti dei due rami del Parlamento. Ad esse non possono essere, con leggi ordinarie, attribuite funzioni che le Camere nella loro

autonomia regolamentare, non hanno ad esse demandato, nè possono essere fissate cogeni norme di procedura correlate — prosegue il senatore Mancino — a termini di decadenza.

Dopo aver ricordato che tali questioni vennero approfondite in particolare in occasione del dibattito sulle norme concernenti i pareri del Parlamento sulle nomine negli enti pubblici, dibattito del quale richiama gli aspetti salienti, il relatore rileva che, con notevole snellimento di procedure, potrebbe essere investita degli adempimenti cui fa riferimento il decreto-legge, la Commissione per le questioni regionali.

Circa il problema dei rapporti tra potere legislativo e potere esecutivo il senatore Mancino aggiunge, concludendo, che prevedere la emissione di un parere vincolante da parte di una Commissione parlamentare su un atto amministrativo significa introdurre qualche cosa di nuovo su cui occorre attentamente meditare.

Si apre il dibattito.

Il senatore Stanzani Ghedini propone che ai Commissari vengano distribuiti il testo della relazione del senatore Mancino nonché copia della lettera del Presidente del Senato.

A suo parere, inoltre, la Commissione potrebbe proseguire nella mattinata di domani i lavori in modo che ciascuno abbia la possibilità di approfondire gli argomenti all'esame.

Rispondendo ad alcuni interrogativi sollevati dal senatore Maffioletti, il sottosegretario Darida fa presente che il Governo, che sollecita la conversione del decreto-legge, è intenzionato a presentare taluni emendamenti atti a precisare il processo di identificazione delle IPAB da escludere dal trasferimento. Dopo aver sottolineato che l'intendimento del Governo, nel proporre l'istituzione della Commissione bicamerale, era corretto ed ispirato a principi di deferenza nei confronti del Parlamento — di cui tiene ad acquisire il parere in ordine agli atti amministrativi di sua competenza — il sottosegretario Darida fa presente che motivi di urgenza e la sostanziale paralisi che grava sulle Camere dagli inizi dell'anno, pos-

sono avere indotto il Governo a talune ardittezze di carattere costituzionale.

Il senatore Jannelli, dopo essersi rifatto all'esposizione del relatore Mancino, si chiede se la Commissione parlamentare prevista dal decreto-legge leda veramente l'autonomia delle Camere. Si tratta, in definitiva, di un passaggio procedurale che si inserisce nell'*iter* di un procedimento amministrativo.

Interviene il senatore Maffioletti. A suo parere i problemi sollevati nel corso del dibattito sono di estremo interesse. Sussiste la questione della correttezza dei rapporti tra Esecutivo e Parlamento nonché, di nuovo, quella delle Commissioni bicamerali. Nel caso di specie sono state scavalcate le Commissioni permanenti e la Commissione per le questioni regionali. Il senatore Maffioletti lamenta inoltre che il decreto-legge istituisce una procedura che lede le prerogative regionali. Dopo essersi dichiarato sorpreso dell'annuncio del Sottosegretario secondo il quale il Governo presenterà emendamenti e dopo aver sollecitato la rapida adozione della legge sulla riforma dell'assistenza, il senatore Maffioletti conclude sottolineando che la Commissione dovrà addentrarsi nel vivo dei problemi pendenti.

Secondo il senatore Vitalone soffermarsi sugli aspetti formali del decreto-legge può indurre a drammatizzare la situazione. Dato atto al senatore Mancino di aver impostato la sua relazione in modo tale da evitare di anticipare conclusioni, cui la Commissione dovrà pervenire, afferma che in definitiva il decreto-legge non si è discostato dalla prassi legislativa finora seguita. Lo stesso problema del parere vincolante della Commissione parlamentare va visto sotto il profilo dell'autolimitazione dei poteri che il Governo si è posto. Pertanto, conclude il senatore Vitalone, sotto questo aspetto il provvedimento non scalfisce l'autonomia dell'organo assembleare.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Murmura avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani mattina, giovedì 2 agosto, alle ore 10, con all'ordine del giorno l'esame del decreto-legge sulle IPAB.

La seduta termina alle ore 12,50.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)

MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 1979

Presidenza del Vice Presidente
BAUSI*Interviene il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile Ciampaglia.**La seduta inizia alle ore 10,15.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****« Richiesta di parere parlamentare in ordine alla nomina del Presidente dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Cagliari ».**
(Parere al Ministro della marina mercantile).

La Commissione esamina, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, la richiesta di parere trasmessa dal Ministro dei trasporti e, *ad interim*, della marina mercantile, a norma della legge 24 gennaio 1978, n. 14, per la nomina del dottor Gianni Tuveris a Presidente dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Cagliari.

Riferisce alla Commissione il senatore Gusso il quale fa presente tra l'altro che, nella seduta del 25 luglio scorso, l'esame della richiesta di parere era stato rinviato affinché il Governo fornisse ulteriori elementi illustrativi in ordine alla nomina in questione.

Il sottosegretario Ciampaglia, integrando gli elementi del *curriculum* già trasmesso alla Commissione, fornisce ragguagli in ordine alla figura del candidato ed ai criteri che ne giustificano la nomina.

Apertasi la discussione interviene il senatore Fiori il quale dichiara il suo voto contrario, motivandolo con l'assoluta carenza dei requisiti di professionalità del candidato e

manifestando perplessità sulla sua stessa identità personale.

Il senatore Mola dichiara a sua volta il voto contrario del Gruppo comunista ritenendo che gli elementi forniti dal Governo non giustificano la nomina in esame e che anzi, in tal modo, si rischia di eludere di fatto il disposto della legge n. 14 che ha inteso ispirare le nomine in enti pubblici a criteri di correttezza e di sensibilità democratica.

Il senatore Bozzello Verole, lamentata la carenza di sufficienti elementi di giudizio, dichiara l'astensione del Gruppo socialista.

Concordando con il senatore Bozzello Verole, il senatore Fassino preannuncia la sua astensione.

Intervengono successivamente i senatori Libertini, Tonutti e Pacini.

Prende poi la parola il senatore Carollo il quale, nel dichiarare il suo voto favorevole, osserva che le argomentazioni addotte da coloro che si sono dichiarati contrari alla nomina in esame non sono state tali da motivare adeguatamente l'espressione di un parere contrario.

Dopo ulteriori interventi del senatore Calice e del presidente Bausi il quale ricorda che il termine concesso alla Commissione per l'espressione del parere scade il prossimo 6 agosto e che, ove la Commissione non si pronunciasse, il Governo, ai sensi della legge n. 14, potrebbe comunque procedere alla nomina in questione, replica brevemente agli oratori intervenuti nel dibattito il relatore, senatore Gusso, il quale propone l'espressione di un parere favorevole alla nomina sulla base degli elementi forniti dal Governo.

Il sottosegretario Ciampaglia ribadisce i criteri di correttezza e di professionalità che giustificano la nomina in esame.

Posta in votazione a scrutinio segreto, viene quindi approvata la proposta di parere fa-

vorevole alla nomina del dottor Tuveris a Presidente dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Cagliari.

Partecipano alla deliberazione i senatori: Amadeo, Avellone, Bausi, Calice, Carollo, Crollanza, Damagio, Fassino, Finessi, Fiori, Giovannetti, Guerrini, Gusso, Libertini, Mezzapesa, Mola, Montalbano, Ottaviani, Pacini, Parrino, Riggio, Santonastaso, Tonutti e Vettori.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Bausi, dopo aver ricordato che è all'esame della Camera dei deputati il disegno di legge recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1979, avverte che nella giornata di domani potrebbe essere convocata la Sottocommissione pareri per pronunciarsi in ordine al predetto provvedimento.

La seduta termina alle ore 11,10.

AGRICOLTURA (9ª)

MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 1979

Presidenza del Presidente
MARTONI*Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Cacchioli.**La seduta inizia alle ore 10,35.***IN SEDE REFERENTE**

« **Diniego di conversione del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 160 e disciplina dei rapporti giuridici sorti in base al decreto stesso** » (161), approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame).

Il presidente Martoni illustra il disegno di legge mettendo in rilievo, anzitutto, le fasi che hanno contraddistinto l'iter parlamentare del provvedimento. Ricorda che il Governo — avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 11 del Regolamento-CEE del Consiglio n. 136-66, così come modificato dal Regolamento-CEE del Consiglio n. 1562-78 del 29 giugno 1978 — ebbe ad emanare, inizialmente, il decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90, con il quale autorizzava l'AIMA ad avvalersi mediante convenzioni, per lo svolgimento dei compiti di gestione e di controllo relativi al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva, dell'Organismo nazionale per la gestione dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva — ORNACOL — al quale veniva riconosciuta personalità giuridica e l'autorizzazione a riscuotere dai beneficiari un contributo destinato a coprire le spese di gestione.

Nel convertire detto decreto, il Senato non mancò di introdurre alcune modifiche per una maggiore garanzia nei confronti dell'Azienda di Stato (durata annuale delle convenzioni; possibilità di avvalersi del-

l'ORNACOL fino a che non si fosse provveduto al riordino dell'AIMA; creazione di un comitato consultivo).

Il testo, così trasmesso alla Camera dei deputati — stante l'imminente scadenza dei termini di conversione del decreto-legge numero 90 — venne riproposto con il nuovo decreto-legge n. 160 del 26 maggio 1979, per la cui conversione il Governo stesso presentò un primo disegno di legge — decaduto per lo scioglimento delle Camere — ed un secondo, il cui articolo unico — comprendente la conversione in legge del decreto-legge — è stato soppresso dalla Camera dei deputati. Con lo stesso disegno di legge la Camera approvava un nuovo articolato per la disciplina dei rapporti giuridici sorti col decreto-legge.

Ricordato quindi che, due giorni dopo la trasmissione al Senato del disegno di legge così approvato dalla Camera, è scaduto il termine di sessanta giorni previsto dalla Costituzione per la conversione, il presidente Martoni passa a rilevare come non sia più opportuno parlare, nel titolo del disegno di legge, di diniego di conversione dal momento che è ormai venuto meno l'oggetto stesso del diniego. L'oratore, quindi, illustra l'articolato del provvedimento con il quale si stabilisce la validità degli atti compiuti fino al 27 luglio 1979 e la definizione, a cura dell'AIMA, dei rapporti in atto fra ORNACOL e destinatari degli aiuti (articolo 1); la nomina di un commissario straordinario presso l'ORNACOL (articolo 2); la imputazione delle somme spettanti allo ORNACOL alla gestione finanziaria di cui alla legge n. 144 del 1971 (articolo 3) e sanzioni varie per le irregolarità commesse dalle imprese confezionatrici (articolo 4).

Il presidente Martoni comunica, quindi, che la Commissione affari costituzionali ha fatto sapere di avere espresso parere favorevole con osservazioni, il cui testo verrà trasmesso nella mattinata.

Si svolge quindi un dibattito.

Il senatore Spadaccia — dichiaratosi anzitutto soddisfatto per la soppressione, da parte della Camera dei deputati, dell'articolo unico di conversione del decreto-legge, proposto con un disinvolto procedimento dal Governo — si sofferma ad evidenziare criticamente i delicati problemi che scaturiscono dalla anomala procedura seguita nell'altro ramo del Parlamento, che ha ritenuto di proporre, con lo stesso provvedimento con il quale ha negato la conversione, un nuovo articolato inteso a disciplinare i rapporti giuridici sorti in base al predetto decreto.

La questione posta al riguardo, alla Camera dei deputati, dal deputato Valensise viene ad assumere importanza particolare nel nostro sistema bicamerale dove — sottolinea l'oratore — è necessario che si provveda a regolare i vari aspetti procedurali che il sistema stesso implica per la decretazione di urgenza ed in particolare per quei casi — come quello verificatosi — in cui, nel passaggio del provvedimento da un ramo all'altro del Parlamento, sopravvenga la scadenza del termine dei sessanta giorni.

L'articolo 77 della Costituzione attribuisce alle Camere la possibilità di regolare autonomamente — evitando commistioni con iniziative governative, che, tra l'altro, potrebbero impedire allo stesso Governo di ritirare il provvedimento proposto — i rapporti giuridici scaturiti dal decreto-legge.

A questo punto, prosegue l'oratore, al Senato si pongono due possibili strade da seguire, cioè il non passaggio all'esame degli articoli proposti dalla Camera dei deputati, essendo decaduto il decreto-legge (in tale ipotesi si dovrebbe provvedere con un altro disegno di legge) ovvero correggere quanto fatto dalla Camera dei deputati modificando — come del resto ha rilevato lo stesso presidente Martoni nella sua relazione — il titolo del disegno di legge, che è da considerare solo a fini di sanatoria.

In quest'ultimo caso, conclude il senatore Spadaccia, si potrebbe precisare, con un ordine del giorno, dopo aver rimarcato la sopravvenuta decadenza del decreto, che si tratta di un disegno di legge autonomo e sotto-

lineare l'esigenza di colmare un vuoto regolamentare esistente in materia.

Il senatore Truzzi — evidenziato come il Parlamento sia ordinato in modo tale che all'interno di ciascuna Camera un'apposita Commissione permanente si occupi delle questioni di carattere costituzionale — fa osservare che al Senato detta Commissione, come ha già comunicato il presidente Martoni, ha trasmesso parere favorevole al provvedimento di cui si discute. Ribadita, quindi, l'opportunità di attenersi a tale parere e ricordato che, in ogni caso, eventuali questioni pregiudiziali di costituzionalità possono essere decise solo in Assemblea, manifesta il proprio rammarico per la mancata conversione del decreto-legge, la quale non ha favorito i produttori nè i consumatori dell'olio di oliva, che, nel fruire degli aiuti comunitari, dovranno risentire dei lenti meccanismi operativi dell'Azienda di Stato, ancora costretta ad agire con mezzi del tutto insufficienti, non essendosi realizzata la sua ristrutturazione.

Conclude ponendo l'esigenza che, nell'ambito dei provvedimenti intesi a difendere i produttori ed i consumatori dei beni di largo consumo, si prevedano strumenti per regolare, anche attraverso lo stoccaggio, il mercato dell'olio e del formaggio grana.

Il senatore Sassone ricorda di avere già, nel precedente dibattito, svolto in sede di conversione del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90, chiesto chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine alla misura del contributo del 4 per cento, prevista per la campagna 1978-79 in favore dell'ORNACOL, e di avere espresso perplessità sulla natura del predetto organismo privato, secondo quanto osservato, allora, dalla stessa Commissione affari costituzionali.

Nè risultarono chiari, allora, i motivi per i quali l'AIMA non poteva svolgere i compiti demandati all'ORNACOL. Sottolineata quindi l'anomalia della procedura seguita nella fattispecie, auspica che siano compiuti concreti passi per colmare le lacune procedurali manifestatesi e preannunzia l'astensione del Gruppo comunista.

Il senatore Pistolese, sottolineato come la questione pregiudiziale di costituzionalità,

sollevata alla Camera dei deputati dal suo Gruppo, abbia certamente contribuito al diniego della conversione, rileva di non aver alcuna preoccupazione per il paventato blocco degli aiuti previsti dai Regolamenti comunitari, dal momento che questi sono direttamente applicabili nel nostro ordinamento giuridico, dove, peraltro, si è sempre più manifestata la tendenza dell'Esecutivo nazionale di emanare norme di attuazione non necessarie e che finiscono, invece, col ritardare il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa della Comunità. Per quanto riguarda la disciplina dei rapporti sorti sulla base del decreto decaduto, c'è da chiedersi — prosegue il senatore Pistolese — se si possa continuare a lasciare che il Governo adotti, sotto forma di decretazione di urgenza, provvedimenti sbagliati, che implicano delle responsabilità non solo politiche ma anche finanziarie. Dettosi quindi favorevole alla ristrutturazione dell'AIMA, ritiene inopportuno che la Commissione riferisca all'Assemblea senza aver prima conosciuto le argomentazioni della Commissione affari costituzionali e lo stesso parere della Commissione bilancio.

Il senatore Fabbri dichiara di condividere le considerazioni avanzate dal senatore Spadaccia sottolineando, nel contempo, la difficoltà, per la Commissione, di andare oltre l'individuazione dei problemi procedurali da risolvere e porre, quindi l'opportunità di esporre all'Assemblea il difetto di regolamentazione in materia. Conclude concordando sulla urgente esigenze di assicurare una efficace tutela di mercato per i beni di consumo quali il formaggio parmigiano e l'olio di oliva.

Il senatore Brugger considera accettabile il modo con cui il Parlamento ha finora proceduto nell'esame del provvedimento in questione e ritiene opportuno provvedere a disciplinare, con lo stesso atto legislativo con il quale si è negata la conversione del decreto-legge, gli effetti prodotti dal decreto stesso. Pone, inoltre, un problema di carattere formale circa la formulazione del primo comma dell'articolo 1 (sono da menzionare come non convertiti ambedue i decreti-legge emanati dal Governo).

Quindi, dopo che il senatore Mazzoli ha riconosciuto l'esigenza di adeguare il titolo del disegno di legge (dal quale togliere il riferimento al diniego di conversione) in corrispondenza del suo contenuto, il presidente Martoni dà lettura del testo del parere favorevole con osservazioni, trasmesso dalla Commissione affari costituzionali, nonché del testo del parere favorevole della Commissione bilancio.

Il senatore Modica, facendo anche riferimento a quanto rilevato nel predetto parere della Commissione affari costituzionali, prende atto del fatto che la Camera, nell'esercizio della propria sovranità, ha ritenuto ammissibile procedere, contestualmente e con lo stesso provvedimento, alla soppressione dell'articolo unico di conversione del decreto-legge e alla regolamentazione dei rapporti giuridici sorti dallo stesso decreto. Aggiunge che, peraltro, l'articolo 77 della Costituzione presenta come distinti i suddetti due momenti. Posto, quindi, l'accento sulla diversità della situazione creatasi al Senato, il cui testo in esame non contiene l'esplicita soppressione dell'articolo unico di conversione al decreto-legge (prevista invece nel testo della Camera), osserva che ci si trova adesso di fronte ad un ordinario disegno di legge, fatto, a suo tempo, proprio dalla Commissione agricoltura della Camera (come precisato dalla Presidenza di quel ramo del Parlamento) e concorda sull'opportunità di modificarne, in questa sede, il titolo adeguandolo al contenuto.

Replica, quindi, brevemente agli interventi il presidente Martoni, che fornisce chiarimenti procedurali e successivamente prende la parola il rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Cacchioli ritiene preliminarmente opportuno precisare che il ricorso alla decretazione di urgenza è da collegare all'entrata in vigore, prevista per il 1° aprile di quest'anno, del Regolamento CEE n. 557/79 della Commissione, recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio di oliva. Rileva, altresì, che nella fase precedente alla decretazione d'urgenza, le stesse organizzazioni professionali avevano chiesto di partecipare alla gestione degli interventi in considerazione

delle estreme difficoltà in cui si sarebbe trovata l'AIMA (data la carenza delle proprie strutture e l'appesantimento derivante dalle norme sulla contabilità dello Stato per poter far pervenire sollecitamente detti aiuti ai consumatori.

Il sottosegretario Cacchioli non ritiene, quindi, di avanzare obiezioni ai rilievi posti in ordine a certe esigenze nell'ambito delle procedure parlamentari ed auspica che il Parlamento approvi al più presto possibile la disciplina dei rapporti giuridici sorti dal decreto-legge in questione.

(La seduta, sospesa alle ore 12,25, riprende alle ore 12,35).

La Commissione, dopo aver accolto la proposta del presidente Martoni di intitolare il disegno di legge « Disciplina dei rapporti giuridici sorti in base al decreto-legge 26 maggio 1979, n. 160, non convertito in legge », dà allo stesso l'incarico di riferire favorevolmente all'Assemblea sull'articolato trasmesso dalla Camera dei deputati, chiedendo l'autorizzazione alla relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

« Richiesta di parere parlamentare in ordine alla nomina del Presidente dell'Ente nazionale delle Sementi Elette ».

(Parere al Ministro dell'agricoltura e delle foreste).

(Rinvio).

Il presidente Martoni illustra brevemente la richiesta di parere trasmessa dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste a norma della legge 24 gennaio 1978, n. 14, per la nomina, nella carica di Presidente dell'Ente nazionale delle sementi elette, del professor Giuseppe Ricci.

Il senatore Fabbri propone che, al fine di consentire una più approfondita valutazione della richiesta in esame, la discussione venga rinviata: concorda la senatrice Talassi Giorgi Renata.

L'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 12,40.

SOTTOCOMMISSIONI PER I PARERI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 1979

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Mancino, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 9^a Commissione:

161 — « Diniego di conversione del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 160, e disciplina dei rapporti giuridici sorti in base al decreto stesso »: approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 1979

La Sottocommissione pareri, riunitasi sotto la presidenza del presidente Carollo e con la partecipazione del sottosegretario di Stato per il tesoro Erminero, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

180 — « Trattamento dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento Europeo »: *parere favorevole;*

alla 9^a Commissione:

161 — « Diniego di conversione del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 160, e disciplina dei rapporti giuridici sorti in base al decreto stesso »: *parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

1ª Commissione permanente

(Affari costituzionali, affari della Presidenza
del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale
dello Stato e della pubblica Amministrazione)

Giovedì 2 agosto 1979, ore 10
